

CITTADINANZA ITALIANA

Criteria ispiratori della normativa in materia di cittadinanza

La **cittadinanza italiana**, basata principalmente sullo "**ius sanguinis**" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla legge **5 febbraio 1992, n.91** e dai regolamenti di esecuzione. Attualmente è all'esame del Parlamento un provvedimento che ne modifica alcune parti ampliando la concessione "*jure soli*".

Principi fondamentali su cui si basa la cittadinanza italiana

- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza "iure sanguinis"
- l'acquisto "iure soli" (per nascita sul territorio) in alcuni casi
- la possibilità della doppia cittadinanza
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita

Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano da almeno 6 mesi e deve avere la residenza legale in un Comune della provincia dal almeno 6 mesi dalla data del matrimonio. Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica e il possesso di regolare permesso di soggiorno.
2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio (la domanda deve essere presentata all'Autorità Diplomatica Italiana nel paese estero di residenza dei coniugi).
3. Nei predetti periodi non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale.

PER RESIDENZA IN ITALIA (ART. 9 DELLA LEGGE 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:

- Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.
- Al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano.
- All'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano.
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni.
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione.
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

Ai sensi dell'articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

Documentazione per i cittadini dell'Unione Europea

- estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità;
- in caso di impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del paese di emigrazione, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche consolari italiane nel paese d'origine. L'attestazione dovrà indicare le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), paternità e maternità.

Documenti per i cittadini extracomunitari

- estratto di nascita;
- certificazione originale del paese d'origine, tradotta e legalizzata in lingua italiana da nostra Ambasciata o dal Consolato all'estero;
- certificati penali del paese d'origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle Autorità diplomatiche consolari italiane nel paese d'origine.

I decreti di concessione della cittadinanza hanno effetto solo se le persone prestano **giuramento di fedeltà** alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle Leggi dello Stato, entro sei mesi dalla notifica.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:

- nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano, Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975.
- emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920
- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante "Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti". La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro *status civitatis* a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:

(a) nell'ipotesi in cui all'art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91

- cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
- perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
- appartenenza al gruppo linguistico italiano

(b) nell'ipotesi di cui all'art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91

- documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane. L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l'istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Approfondimento: "Ius soli" e "Ius sanguinis"

Lo "**ius soli**" fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo "**ius sanguinis**", imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Per i paesi che applicano lo ius soli è ***cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.***

La legge 91 del 1992 indica il principio dello **ius sanguinis** come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.

La disciplina contenuta nel provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006 introduce una nuova ipotesi di ius soli proprio con la previsione dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.

Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la "**iure communicatio**", ossia la trasmissione all'interno della famiglia da un componente all'altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), il "beneficio di legge", allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la "naturalizzazione". Questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti.

Come si perde la cittadinanza

Lo status di cittadino italiano si perde per rinuncia espressa nei seguenti casi:

- risiedendo all'estero, se in possesso di altra cittadinanza;
- alla maggiore età, se in possesso di un'altra cittadinanza, quando la cittadinanza italiana è stata acquisita durante la minore età per effetto della naturalizzazione dei genitori;
- alla maggiore età, per revoca dell'adozione, se in possesso di altra cittadinanza.

Automaticamente nei seguenti casi:

- in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato;
- per non aver ottemperato all'intimazione del Governo di abbandonare un incarico pubblico accettato presso uno Stato estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato.

Come si riacquista la cittadinanza

I casi di riacquisto dello status di cittadino italiano (Articolo 13 della legge 91/92)

Su domanda:

- stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto;
- assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.

Automaticamente:

- Entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell'interessato.